

**Allevamento Boxer di Casa Bartolini**

Riconosciuto Enci e Fci  
Località Poggio al Vento  
56025 Pontedera (Pisa)

**Pontedera, 15 giugno 2010**

Racc. A/R **Gent.mo Dott. Giuseppe Blasi**  
Direttore Generale  
Ministero delle Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali  
Via xx Settembre 20, 00187 Roma

Racc A/R **Gent.mo Dott. Francesco Scala**  
Ministero delle Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali  
Dipartimento Politiche di Sviluppo  
Ufficio QPA V- prod. Animali  
Via XX Settembre 20, 00187 Roma

E p.c. **ENCI, Ente della Cinofilia Italiana**  
Viale Corsica, 20, 20137 Milano

**Oggetto: Boxer Bianco**

La risposta fornita dal Ministero con la raccomandata del 16.04.2010, protocollo n.0008471, mi spinge ancora una volta a scrivere a codesto Ministero nella speranza, che venga compresa la natura del problema che porto all'attenzione dell'organo deputato al controllo e alla vigilanza dell'operato dell'Enci, Ente nazionale della cinofilia italiana.

A differenza delle altre missive, mi limito a chiedere che mi venga esibito il "fantomatico" documento avente ad oggetto la direttiva adottata dalla Commissione tecnico centrale e risalente all'anno 2005 che dovrebbe legittimare l'Enci ad apporre modifiche in documenti aventi valore pubblicitario quali i pedigree, senza che il tutto sia preceduto da un decreto di approvazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e senza peraltro che questo potere di modifica del pedigree all'Enci sia previsto dalle "Norme tecniche del libro genealogico del cane di razza" e tantomeno dal "Disciplinare del libro genealogico."

Sarebbe cosa grata se mi poteste indicare come mai per situazioni uguali si utilizzano procedure diverse.

Saro' più chiaro.

Vorrei in sostanza capire come mai nel caso del timbro "vietata la riproduzione", l'Enci è stato legittimato da una semplice delibera della Commissione Tecnico Centrale a inserire tale dicitura in un documento ufficiale quale il pedigree, per un difetto del colore del mantello che non rende il cane, nel nostro caso il boxer, corrispondente a quanto previsto dallo standard ufficiale.

Secondo quanto previsto nell'art. 6 delle "norme tecniche del libro genealogico del cane di razza", al punto 1.3.6., "Il certificato genealogico contiene le seguenti informazioni:

- a) nome del cane, numero di iscrizione nel registro genealogico, razza, sesso, data di nascita, colore e macchie del mantello, codice microchip;
- b) nomi e numeri di iscrizione degli ascendenti;
- c) nome dell'allevatore;

d) dati del proprietario;

e) dati relativi a caratteristiche, performance, titoli e verifiche di patologie ereditarie, laddove previste, di genitori, nonni, bisnonni e trisnonni.

Ricordo anche, pur avendo già sottolineato questo aspetto, che le modifiche alle "Norme tecniche .." devono essere necessariamente approvate con un decreto del Ministero.

Poiché' il contenuto del pedigree è stabilito dalla disposizione sopra indicata pare inequivocabile che l'apposizione del timbro risulti un *quid novi* che modifica la disciplina e per questo necessita un decreto di approvazione.

Chiedo che mi venga fornita una motivazione del perché il Ministero ha ritenuto opportuno concedere un potere di tal sorta all'Enci, senza che tale attribuzione fosse legittimata, come peraltro previsto, da un decreto proveniente dall'organo deputato al suo controllo.

Per tornare però alle motivazioni che mi sono state date nell'ultima missiva, riporto quanto dispone il punto del preambolo del Regolamento internazionale d'allevamento utilizzato dall'Enci per giustificare e inserire nei pedigree il divieto di riproduzione.

"I cani che presentano delle anomalie, come un temperamento malsano, una sordità od una cecità congenita, labbro leporino, palato spaccato, delle malformazioni notorie della mascella o dei difetti dentali pronunciati, un'atrofia progressiva della retina, i cani che soffrono di epilessia, criptorchidi, monorchidi, albin, affetti da displasia severa accertata dell'anca oppure dei cani che presentano dei colori di pelo non desiderati non possono essere utilizzati ai fini dell'allevamento."

Sottolineo a codesto Ministero che la norma parla di divieto di utilizzo ai fini dell'allevamento, senza prevedere che per questi difetti debba obbligatoriamente e necessariamente essere apposto un timbro nel pedigree.

Anche perché tale disposizione mal si concilia con quella successiva contenuta nelle "regole di base", art.16 regolamento FCI in cui si precisa che "I pedigree riconosciuti dalla FCI sono dei certificati attestanti l'affidabilità dei dati relativi alle generazioni menzionate, e non dei certificati di garanzia di qualità del cane.", a voler dire che i pedigree, sono di fatto dei certificati di nascita, che devono essere emessi unicamente per certificare le linee di sangue.

Dopo queste osservazioni, un'interpretazione corretta e lineare della disposizione relativa all'uso dei soggetti con anomalie, sembra essere quella che il non utilizzo sia lasciato al buon senso e alla coscienza dell'allevatore, il quale, se persona eticamente e moralmente corretta nonché rispettoso della razza che alleva, oltre che per propri interessi economici, sarà portato a non utilizzare cani di tal sorta durante gli accoppiamenti.

A questo riguardo, sarebbe cosa gradita che codesto Ministero di concerto con l'Enci, mi desse una risposta esaustiva e documentale del perché per un difetto come il colore bianco del mantello del boxer è stato previsto un marchio così' infamante nel pedigree che vieta addirittura la riproduzione, mentre per altre patologie come labbro leporino, l'atrofia progressiva della retina etc.. malattie con importante trasmissione genetica, nulla è stato previsto.

Giova ricordare che tra i gravi difetti sopra elencati solo per la displasia dell'anca l'Enci ha provveduto all'emanazione di un disciplinare ad hoc, regolarmente approvato con D.M. n. 20688 del 12.3.2002.

Salta all'occhio di qualsiasi cinofilo attento che le procedure seguite dall'Enci per arginare l'uso di soggetti con anomalie, anche genetiche, sia arbitrario e soprattutto incoerente; un semplice difetto del colore del mantello giustifica un timbro nel pedigree che vieta la riproduzione di soggetti per i quali è provato da consolidati studi di genetica che il colore bianco non comporta la trasmissione di nessun tipo di patologia e, pertanto, il boxer bianco è un cane perfettamente sano;

di contro, un'atrofia progressiva della retina o una sordità ereditaria congenita possono essere taciute perché la loro scoperta è lasciata all'onestà dell'allevatore che può liberamente utilizzare cani del genere per la riproduzione, perché si tratta di anomalie non palesemente evidenti.

Cio' che mi preme evidenziare e portare all'attenzione di questo Ministero è l'ingiustizia di questa disposizione e l'esigenza, a questo punto, che vengano regolamentati e inseriti nei pedigree dei cani che presentano anomalie, i divieti di riproduzione per tutte le alterazioni indicate dal regolamento FCI, perché paradossalmente si impedisce la riproduzione e quindi la trasmissione delle risorse genetiche della razza boxer quando un suo soggetto presenta un colore non corrispondente allo standard e per contro si tace e si rimane indifferenti di fronte a patologie ben più gravi che, poiché non visibili, sono ignorate ai fini dell'accoppiamento e quindi della selezione.

Convinto di ricevere una risposta esaustiva dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, quale organo di controllo e vigilanza dell'Enci e nella speranza di non dover ricorrere ad un legale per valutare il corretto operato dell'Enci, porgo

Cordiali Saluti

Stefano Bartolini